



Documentazione stampa

Data

22 febbraio 2022

COMCO: produttori di asfalto bernesi violano la legge sui cartelli

I. Pratiche illecite

Nell'inchiesta relativa alle imprese produttrici di asfalto nella regione di Berna («Belagswerke Bern»), diverse pratiche sono state giudicate illecite secondo il diritto in materia di cartelli:

- condizioni preferenziali stabilite da BERAG;
- premio fedeltà concesso da BERAG;
- divieto di concorrenza degli azionisti di BERAG;
- cooperazione tra BERAG e BLH.

1 *Condizioni preferenziali stabilite da BERAG*

Dal 2004 BERAG (Belagslieferwerk Rubigen AG) ha concesso ai suoi azionisti condizioni preferenziali: a parità di ordinazione, questi ultimi hanno infatti potuto acquistare conglomerato bituminoso (asfalto) a prezzi significativamente più bassi rispetto a quelli applicati per i non azionisti. BERAG mirava quindi a dare ai suoi azionisti un vantaggio competitivo sul mercato a valle della costruzione stradale.

Dato che l'asfalto è un importante fattore di costo, il cui prezzo è il più importante parametro concorrenziale nel mercato delle costruzioni stradali, e che gli azionisti beneficiavano di prezzi significativamente più bassi, le condizioni preferenziali limitavano la concorrenza. BERAG ha quindi abusato della sua posizione dominante nel suo settore principale di fornitura.

2. *Premio fedeltà concesso da BERAG*

Dal 1978 BERAG ha versato un premio fedeltà ai suoi clienti. Il premio veniva calcolato sulla somma delle tonnellate di asfalto acquistate negli ultimi dieci anni: la quantità di asfalto acquistata in un anno fungeva quindi da base per il calcolo del premio su un orizzonte temporale di dieci anni. I clienti potevano quindi raggiungere il premio fedeltà totale solo dopo un decennio. Sulla base della regola dell'acquisto minimo, in vigore almeno dal 1999, e della regola dei 2/3, in vigore dal 2014, il cliente doveva acquistare costantemente una certa quantità di asfalto. La regola dell'acquisto minimo prevedeva di comperare una media di 500 tonnellate

su un periodo di tre anni consecutivi. Secondo la regola dei 2/3, il premio fedeltà per gli acquisti effettuati poteva essere annullato del tutto o in parte se la quantità di asfalto acquistata nel corso dell'anno si fosse ridotta di oltre 2/3 rispetto alla quantità media acquistata durante gli ultimi dieci anni. Con questo premio, uno degli obiettivi di BERAG era quello di legare a sé i clienti sul lungo periodo. Il premio fedeltà può avere l'effetto di estromettere dal mercato la concorrenza, esistente o potenziale. BERAG ha quindi abusato della sua posizione dominante nel suo settore principale di fornitura.

3. *Divieto di concorrenza degli azionisti di BERAG*

Tra il 1976 e il 2016 gli azionisti di BERAG si sono impegnati a non farle concorrenza, nelle vicinanze del suo stabilimento a Rubigen, con propri impianti di produzione di asfalto o con partecipazioni in altri impianti (*divieto di concorrenza*). Erano coinvolte le seguenti società: Adolf Künzi AG, Andreas Wälti AG, Arm AG Konolfingen, Burkhart AG, Frutiger AG, Huldi + Stucki Strassen- und Tiefbau AG, K. & U. Hofstetter AG, Kästli Bau AG, Messerli Kieswerk AG, Marti AG Bern, Moosseedorf, Stucki AG Bern e Walo Bertschinger AG Bern. Lo scopo principale del divieto di concorrenza era quello di favorire BERAG nei confronti di altre aziende produttrici di asfalto, vincolando gli azionisti. Le aziende coinvolte hanno rispettato il divieto di concorrenza.

Secondo il diritto in materia di cartelli, questa pratica è illecita. Quattro imprese (Adolf Künzi AG, Andreas Wälti AG, Arm AG Konolfingen, Walo Bertschinger AG Bern) hanno cooperato con la Commissione della concorrenza (COMCO) e hanno concluso una conciliazione, per cui le loro sanzioni sono state ridotte. Con la conciliazione si sono impegnate ad astenersi in futuro dal divieto di concorrenza.

4. *Cooperazione tra BERAG e BLH*

Tra il 1995 e l'inizio del 2019 le due aziende produttrici di asfalto BERAG e BLH (Belagswerk Hasle AG) si sono conferite vicendevolmente un mandato nel consiglio di amministrazione (mandato incrociato). Lo scopo era quello di scambiare competenze, di allineare i loro interessi e di influenzare le decisioni strategiche dell'altra impresa. Secondo la legge in materia di cartelli questo scambio di informazioni è illecito, ma non sanzionabile.

BLH ha collaborato con la COMCO e ha accettato di astenersi in futuro da questo tipo di mandati con i concorrenti e dallo scambio di informazioni sensibili, concludendo una conciliazione.

II. Mercato e posizione di BERAG

Le quattro situazioni esaminate riguardano il conglomerato bituminoso (asfalto), una miscela di aggregati e bitume. Variando il tipo e la quantità di questi componenti si possono produrre diverse varietà di asfalto, con proprietà diverse.

L'asfalto è prodotto quasi esclusivamente in impianti stazionari e viene utilizzato dalle imprese edili soprattutto per progetti pubblici di costruzione e manutenzione di strade. Le imprese edili decidono dove rifornirsi quasi esclusivamente in base al prezzo, perché è l'unico fattore che cambia, dato che la qualità è in gran parte standardizzata. Poiché al momento dell'utilizzo l'asfalto deve essere caldo, le aziende cercano di acquistarlo nelle vicinanze. Naturalmente è possibile trasportarlo su lunghe distanze in contenitori termici, ma ciò si ripercuote sui prezzi.

Dati gli elevati costi di trasporto, con il suo impianto moderno BERAG ha un vantaggio in termini di costi nelle zone vicine al suo stabilimento (area di fornitura principale), rispetto ad altri impianti concorrenti. Questo vantaggio aumenta in modo proporzionale alla vicinanza di BERAG al cliente rispetto ai concorrenti. La COMCO è giunta alla conclusione che BERAG ha una posizione dominante sul mercato in un raggio di circa mezz'ora dall'impianto.

III. Aziende coinvolte nell'inchiesta

L'inchiesta era aperta nei confronti delle seguenti società: Adolf Künzi AG, Andreas Wälti AG, Arm AG Konolfingen, BERAG (Belagslieferwerk Rubigen AG), BLH (Belagswerk Hasle AG), Burkhart AG, Cäsar Bay AG, Frutiger AG, Haldi + Stucki Strassen- und Tiefbau AG, K. + U. Hofstetter AG, Messerli Kieswerk AG, Kästli Bau AG, KIBAG Bauleistungen AG, Marti AG Bern, Moosseedorf, Peter Batt AG, STRABAG AG, Stucki AG Bern e Walo Bertschinger AG Bern.

Cäsar Bay AG, Peter Batt AG, STRABAG AG e KIBAG AG non hanno partecipato a nessuna limitazione illecita della concorrenza, per cui la procedura contro di loro è stata archiviata.

IV. Sanzioni

In questo caso le sanzioni secondo il diritto in materia di cartelli (multe) per pratiche illecite sono state commisurate principalmente alla gravità e alla durata dell'infrazione, nonché alla volontà di collaborare delle imprese. Sono state sanzionate le seguenti aziende:

- BERAG riceve una multa di oltre 1,5 milioni di franchi per aver concesso condizioni preferenziali e un premio fedeltà.
- 11 società azioniste vengono sanzionate per un totale di oltre 400 000 franchi; le sanzioni singole vanno da circa 3 000 a 90 000 franchi. Le aziende sanzionate sono: Adolf Künzi AG, Andreas Wälti AG, Arm AG Konolfingen, Burkhart AG, Frutiger AG, Haldi + Stucki Strassen- und Tiefbau AG, K + U Hofstetter AG, Messerli Kieswerk AG, Kästli Bau AG, Marti AG Bern, Moosseedorf, Stucki AG Bern e Walo Bertschinger AG Bern.

V. Possibilità di ricorso

Contro la decisione della COMCO è possibile interporre ricorso presso il Tribunale amministrativo federale di San Gallo entro 30 giorni dalla notifica. In caso di ricorso, la prima tappa consiste nello scambio degli scritti. Questa fase può durare alcuni mesi. Dopodiché, il Tribunale amministrativo federale emana la sua sentenza.

VI. Pubblicazione delle decisioni

In generale le decisioni della COMCO vengono pubblicate solamente dopo aver censurato i segreti d'affari. Questo procedimento dura in generale alcuni mesi. Se esistono divergenze relative alla qualifica dei segreti d'affari tra la COMCO e le parti, la COMCO prende una decisione in merito alla pubblicazione della decisione. Anche contro questa decisione è possibile fare ricorso presso il Tribunale amministrativo federale.

VII. Tre inchieste della COMCO nei confronti di aziende con sede nei dintorni di Berna

L'inchiesta «Belagswerke Bern», ora conclusa, era stata aperta il 5 marzo 2019. Anche questa, come l'inchiesta «KTB-Werke», è nata nel gennaio 2015 dall'inchiesta aperta contro varie imprese attive nel settore del materiale edile e delle discariche (inchiesta KAGA). La COMCO ha chiuso l'inchiesta «KTB-Werke» il 10 dicembre 2018, stabilendo sanzioni (comunicato stampa e documentazione stampa del 28.02.2019)¹. Questa decisione è pendente presso il Tribunale amministrativo federale e lo scambio di scritti è in fase avanzata. «KAGA», la

¹ [www.weko.admin.ch](https://www.weko.admin.ch/weko/it/home/medien/informazione-ai-mezzi-di-comunicazione/nsb-news.msg-id-74141.html) → Media → Informazione ai media → Comunicati stampa 2019; URL: <https://www.weko.admin.ch/weko/it/home/medien/informazione-ai-mezzi-di-comunicazione/nsb-news.msg-id-74141.html> (11.01.2022).

maggioranza delle due inchieste, sta per essere conclusa. La decisione della COMCO è attesa entro la fine del 2022.